

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VEGAS, D'ALÌ, MUNGARI, PASTORE,
TONIOLLI, GIARETTA, PEDRIZZI, NAPOLI Roberto, ZANOLETTI,
TURINI e OCCHIPINTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra
e dei loro superstiti

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge finanziaria 1996 sono stati stanziati 34 miliardi per il triennio 1996-1998 per il miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra. Detto stanziamento pur costituendo un segnale di attenzione da parte del Parlamento per le esigenze di questa categoria, è però ben poca cosa rispetto all'effettivo fabbisogno finanziario necessario per riequilibrare il potere d'acquisto delle pensioni dirette ed indirette fruite dagli aventi titolo che alla data del 31 dicembre 1995 assommavano a 549.764 unità.

Circa l'erosione subita dai trattamenti pensionistici a seguito dell'inflazione che si è registrata nell'ultimo quinquennio, da quando cioè i trattamenti pensionistici sono stati migliorati con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si sottolinea che essa può calcolarsi nella misura complessiva del 15 per cento circa nonostante l'apporto compensativo annualmente dato dall'adeguamento automatico previsto in favore delle pensioni di guerra.

Al riguardo si precisa che nell'ultima applicazione del 1° gennaio 1996, l'adeguamento automatico in parola ha migliorato i trattamenti pensionistici di guerra solo del 2,5 per cento, ben al di sotto quindi non soltanto dell'inflazione che si è registrata nello stesso anno ma anche di quanto è stato riconosciuto alle pensioni ordinarie con il 5,2 per cento.

Stante la modestia dello stanziamento, sembra tuttavia opportuno e possibile dare concretezza a detto segnale di attenzione, intervenendo in favore dei casi di maggiore e più urgente necessità, vale a dire nei confronti di coloro che sono riconosciuti grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti, che alla data del 31 dicembre 1995 assommavano rispettivamente a 15.812 e a 19.184 unità.

Si ritiene così possibile migliorare del 4 per cento l'assegno di superinvalidità spettante

ai grandi invalidi e l'assegno supplementare spettante ai loro superstiti con una spesa complessiva pari a 10 miliardi circa per il 1996. Anche se tale intervento non risolverà la perdita del potere d'acquisto in precedenza evidenziata, esso rappresenta, a nostro avviso, il miglior modo possibile per utilizzare lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria.

La priorità che si vuole riconoscere a questi casi certamente non solleverà reazioni da parte degli altri pensionati, in quanto consapevoli che l'adozione di un qualunque altro criterio distributivo non avrebbe valenza economica.

Con un emendamento alla cosiddetta «manovrina Prodi», che sopprimeva gran parte degli accantonamenti di fondo globale della legge finanziaria per il 1996, è stato possibile «salvare» le risorse destinate alle categorie in questione. Ci si rende conto che tali modeste risorse costituiscono poco più che un segnale di attenzione. Tuttavia è opportuno che esse non vadano in economia per quest'anno. Una più attenta revisione della spesa in materia permetterà di meglio utilizzare quelle stanziate nel capitolo 6171 del Ministero del tesoro. Con queste considerazioni si auspica una sollecita approvazione della normativa in oggetto, che si compone di quattro articoli, oltre a quello di copertura finanziaria.

Con l'articolo 1 s'innalza del 2 per cento l'assegno di superinvalidità, a decorrere dal 1997.

L'articolo 2 concede un terzo assegno integratore ai grandi invalidi affetti da cecità bilaterale e con una seconda superinvalidità.

L'articolo 3 innalza le pensioni di reversibilità e l'articolo 4 modifica la tabella E, per ricomprendervi anche i casi di mancanza dell'apparato uditivo.

DIMOSTRAZIONE DEGLI ONERI

Articolo 1

Partite di pensione destinatarie dei benefici n. 13018.

Attuale spesa lire 150 miliardi: aumento 2 per cento = 3 miliardi.

Articolo 2

Partite di pensione destinatarie dei nuovi benefici n. 64 + 17 = 81.

Previsione di spesa: 3,5 miliardi.

Articolo 3

Partite di pensione destinatarie n. 19194.

Aumento del 5 per cento = 7,5 miliardi.

Articolo 4

Partite di pensione destinatarie n. 4.

Previsione di spesa: 50 milioni.

TOTALE

Anno 1996	10.050 milioni
Anno 1997 e a regime	13.050 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegno di superinvalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'importo mensile in atto dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, allegata al testo unico sulle pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato del 2 per cento.

Art. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra con due superinvalidità)

1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono ottenere un ulteriore assegno integratore, di importo pari a quello previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 256, e successive modificazioni:

a) i grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, amputati di entrambi gli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi;

b) i grandi invalidi amputati ai quattro arti insieme.

Art. 3.

(Trattamento economico per le vedove dei grandi invalidi di guerra)

1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra, che abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza, è liquidato a domanda un assegno supplementare nella misura del 55 per cento dell'assegno

di superinvalidità di cui in vita usufruiva il grande invalido, ai sensi della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 4.

(Integrazione alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, della legge n. 656 del 1986, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, della legge n. 422 del 1990)

1. Alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nella lettera E, dopo il n. 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) Menomazione all'apparato uditivo di oltre l'80 per cento qualora si accompagni alla perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani, o alla perdita anatomica dei quattro arti insieme, in quanto vicariante».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.050 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.050 milioni per l'anno 1997 e a regime, si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

